



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

riunito nella Camera di Consiglio del 20.8.2018, nelle persone dei magistrati:

- dott. Arturo Picciotto	Presidente
- dott. Daniele Venier	Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in primo grado, iscritto in data 19.02.2013 al n. 535/2013 di *Ruolo Generale Contenzioso*, vertente

t r a

FR (c.f. **X**), con gli avv.ti prof. Fabio Padovini e Cinzia Torre del foro di Trieste, con domicilio eletto presso il secondo difensore;

- Ricorrente -

e

TS (c.f. **X**), con proc. e dom. l'avv. Elisabetta Simeone del foro di Trieste.

- Resistente -

Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale - Sede.

Oggetto: assegnazione ex casa coniugale; contributo nel mantenimento di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente; assegno divorzile.



Causa trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/05/2017, sulle seguenti.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

(come da foglio)

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejeta

ferma la già pronunciata sentenza N.D. di cessazione degli effetti civili del matrimonio dd. 12-13.11.2013, notificata il 30.1.2014, definendo il procedimento

Nel merito

1. nulla per quanto attiene affido e modalità di visita con il figlio **N** nel frattempo divenuto maggiorenne;
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, a favore di **ST**, in quanto genitore con cui continuerà a risiedere il figlio **N** che, seppur maggiorenne, non è ancora autonomo economicamente; il tutto da considerarsi quale ulteriore forma di contributo al mantenimento da parte del padre per il figlio;
3. disporre che il **F** attesi i tempi di frequentazione dei genitori con il figlio praticamente paritari e l'ulteriore contribuzione di cui sub 2) – contribuisca al mantenimento di **N** mediante versamento, alla **T** quale genitore convivente con il medesimo, di importo mensile di € 900,00, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT; oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo Tribunale di Trieste;
4. disporre che nulla è dovuto alla **T**, a titolo di assegno post-matrimoniale, non sussistendone i presupposti e per l'effetto revocare e/o riformare i provvedimenti presidenziali in punto, rigettando l'avversa domanda;
5. condannare **ST** alla refusione di spese e compensi di lite;

In via istruttoria

Ci si oppone a qualsivoglia istanza istruttoria venisse formulata ex adverso”.

Per la resistente:



(come da foglio)

“Nel merito

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

a) assegnare la casa coniugale sita a Trieste, Strada **X** n.5, alla Sig.ra **ST**, per sé e quale convivente con il figlio ora maggiorenne ma non economicamente autosufficiente **NF** ;

b) porre a carico di **RF** l'importo mensile di euro 3.000,00 (tremila 00) quale contributo per il mantenimento del figlio **NF** ora maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivente con la madre odierna esponente, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi all'esponente, quale genitore convivente, entro il giorno 10 di ciascun mese in via anticipata, oltre al 100% delle spese scolastiche, mediche, ricreative e sportive;

c) porre a carico di **RF** assegno divorzile in favore di **ST** mediante versamento a quest'ultima dell'importo mensile di euro 2.500,00 (duemilacinquecento 00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese in via anticipata.

Con vittoria di spese e compensi processuali.

In via istruttoria

Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie sia a prova diretta che a prova contraria articolate nelle memorie ex art.183, 6°co., c.p.c. n.1, 2 e n.3”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dopo la sentenza non definitiva n. 895/2013, di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti in data 01/10/1994, il presente processo, promosso con ricorso del 12 02 2013 da **RF** nei confronti di **ST**, è proseguito sui seguenti aspetti controversi, di natura schiettamente economica: ferme, infatti, la modalità dell'affido condiviso quanto all'unico figlio, **N**, nato a **X** il **X** 1998, adottato dalla coppia nell'anno 1999, e l'attribuzione del godimento della casa familiare alla **T** siccome convivente con la prole, le parti hanno disputato sull'entità dell'assegno da porre mensilmente a carico del padre a titolo di contributo nel



mantenimento del figlio adolescente (900,00 euro la somma indicata dal F ; 3.000,00 euro quella pretesa dalla T) e in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, chiesto dalla T nella misura di 2.500,00 euro mensili.

In particolare, la resistente T sostiene, questo fin dalla sede della separazione giudiziale, che la capacità reddituale e patrimoniale del ricorrente sarebbe assolutamente notevole e non rispecchiata in modo completo dalla documentazione fiscale dell'ex coniuge, dottore commercialista, bensì caratterizzata dall'esistenza di conti correnti esteri di valore cospicuo: come riscontro la T ha offerto in questa sede dei *files* che in tesi avrebbe estratto da una memoria digitale sottratta al ricorrente.

La causa è stata rimessa in istruttoria onde in merito a tali profili, la consistenza dei quali è stata sempre fermamente negata dal dott. F , fossero espletate delle verifiche da parte del nucleo di polizia tributaria, verifiche che sono state peraltro estese anche alla situazione della resistente.

Indi, la causa è stata nuovamente trattenuta a sentenza definitiva sulle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali le parti hanno argomentato nei loro scritti finali, depositati nei termini all'uopo concessi.

E' utile premettere che le indagini di polizia tributaria non hanno potuto fornire elementi di chiarificazione a proposito dei sospetti della resistente T circa l'esistenza di ulteriori disponibilità dell'ex coniuge in specie sotto la forma di conti detenuti all'estero, mentre, quanto alla posizione della predetta T , hanno fatto emergere come la stessa, oltre allo svolgimento, dichiarato, dell'impiego subordinato a part time come segretaria amministrativa presso il Sanatorio Triestino, abbia anche esercitato - circostanza invece sottaciuta dalla resistente - per circa tre anni e mezzo, fino alla fine dell'anno 2016, un'attività di impresa individuale nel settore del commercio di piccoli animali domestici sotto l'insegna "My Pet", attività peraltro condotta con scarsa fortuna economica.

Ciò detto, si passa ad enucleare i dati salienti della fattispecie:



- il dott. F , nato nel 1962, dallo svolgimento dell'attività libero professionale di commercialista ricava un reddito medio netto di circa 5.260,00 euro (calcolato con una prudente re-inclusione dell'importo dell'assegno provvisorio stabilito a favore della ex consorte); deve sborsare mensilmente una rata di 1.850,00 euro in dipendenza dal mutuo contratto nel novembre 2013, di durata decennale, per il pagamento di una parte del prezzo della ex casa coniugale sita in località Opicina, e costituita da una villa di proprietà esclusiva dello stesso F ma il godimento della quale è stato attribuito fin dal tempo della separazione giudiziale alla T , che vi abita assieme al figlio N ; ha un patrimonio mobiliare di circa 535.000,00 euro fra conti correnti e investimenti (peraltro in parte cocontestati con la nuova coniuge, avvocato); è proprietario di una abitazione in Trieste, via X , ed altresì comproprietario in misura paritaria con la sorella di due appartamenti siti rispettivamente a X e a X , entrambi concessi in locazione;

- ST , dal canto suo, dal lavoro subordinato a part time svolto presso il Sanatorio Triestino, percepisce mediamente uno stipendio mensile netto di 1.100,00 euro; dispone di un patrimonio mobiliare di circa 120.000,00 euro fra conti correnti e investimenti; è proprietaria esclusiva di un alloggio sito in Trieste, via X , usualmente locato a studenti; è inoltre proprietaria esclusiva di un immobile sito a X , via X , con due autorimesse pertinenziali, immobile acquistato dopo l'instaurazione del presente procedimento per il valore dichiarato di 80.000,00 euro; risulta altresì comproprietaria, assieme al padre ed al fratello, di un ulteriore alloggio sito a X , viale X , un tempo dato in locazione ma da diversi anni, a detta della T , goduto direttamente dalla famiglia come casa di vacanza; la resistente è, inoltre, comproprietaria di n. 3 immobili, con box pertinenziale, siti in X (per la quota di 1/4 quanto agli alloggi siti rispettivamente alla via X e alla via X , per la quota di 1/6 quanto all'alloggio sito alla via X).

Orbene, essendo il figlio delle parti divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, non resta che occuparsi dell'aspetto relativo al suo mantenimento, ordinario e straordinario.

Considerato il significativo compendio economico-patrimoniale paterno come sopra tratteggiato, nel contempo l'ammontare, cospicuo, dell'esborso sopportato ogni mese dal dott.



F per il pagamento del mutuo contratto – proprio - per acquisire la villa, ex casa coniugale, in cui il ventenne N , studente, non economicamente autosufficiente, abita assieme alla madre, ritiene equo il Collegio porre a carico del dott. F l'obbligo di corrispondere mensilmente in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore della resistente, quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio, un assegno dell'entità indicata dallo stesso ricorrente, dunque 900,00 euro, rivalutabili, ma di fissare nella – maggior - misura del 70% la partecipazione del padre alle spese straordinarie relative agli interessi del figliolo, come meglio disciplinate nel protocollo adottato da questo Tribunale.

Il godimento della importante ex casa coniugale viene attribuito alla T in dipendenza dalla situazione consolidata di convivenza con il figlio.

Ciò detto, ultimo profilo di contesa è quello che si risolve nell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento alla T di un assegno divorzile.

Occorre allora riportare la massima tratta dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute per dirimere la questione apertasi a seguito dell'innovativo orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in pendenza di questa lite, secondo il quale l'obiettivo dell'assegno divorzile è non già la conservazione tendenziale del tenore di vita pregresso (riferimento specifico in sede di separazione, vista l'immanenza del vincolo di solidarietà coniugale), bensì la necessità di assicurare l'autosufficienza ovvero l'autonomia economica del coniuge più debole (conseguenza, questa, della definitiva scissione del vincolo matrimoniale e della conservazione solo attenuata della solidarietà tra gli ex coniugi): "Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo



fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cassazione civile, sez. un., 11/07/2018, n. 18287).

Ad avviso del Collegio, ciò vuol dire che in situazioni caratterizzate da una sensibile disparità tra le condizioni economico patrimoniali riferibili a ciascuno dei coniugi, ancorché non necessariamente tale da sfociare nella constatazione di una radicale mancanza di autosufficienza economica, occorre, non solo in funzione assistenziale-alimentare ma anche in chiave perequativa, stabilire se tale dislivello reddituale abbia o no la sua radice causale nelle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare: insomma, l'eventuale incidenza della vita matrimoniale sulla situazione attuale.

Più nello specifico, nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive, la condizione di squilibrio economico patrimoniale rileva in tanto in quanto derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali a fronte dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, con il conseguente contributo fattivo dato alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, dove la durata del matrimonio assume un ruolo cruciale nella valutazione di un siffatto contributo trainante, mentre l'età dell'avente diritto, in uno alla conformazione del mercato del lavoro, soccorre al fine di valutare la consistenza delle potenzialità professionali e reddituali effettivamente valorizzabili alla conclusione della relazione matrimoniale.

Orbene, l'applicazione dei principi più sopra enucleati alla fattispecie appena tratteggiata impone, ad avviso del Collegio, di ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno chiesto dalla T.

Anzitutto, non sembra esserci un divario sensibile tra le condizioni economico patrimoniali riferibili a ciascuno degli ex coniugi e già questo basterebbe.

Invero, si consideri in proposito che al dott. F, una volta assolti gli obblighi aventi ad oggetto il pagamento della rata mensile del mutuo e dell'assegno di mantenimento ordinario per il figlio, residua mensilmente un importo di circa 2.500,00, incrementabile ad euro 3.100,00 con gli



introiti delle locazioni in essere, laddove alla T , tra gli emolumenti che ella ritrae dall'attività di lavoro a part time come segreteria amministrativa e le entrate che le derivano, o se diligente potrebbero comunque derivarle, a titolo di canoni locatizi - quantomeno - dall'appartamento triestino e da quello di X alla via X , è ragionevole associare un importo medio di circa 1.900/2000,00 euro su base mensile, senza contare, poi, il fatto che la stessa T gode di ben maggior tempo libero, sicché, come dimostrato dalla non brevissima esperienza svolta in parallelo come imprenditrice individuale, le è permesso indirizzare le proprie energie dall'attività di vendita condotta in modo poco lucrativo (sia pur con i dubbi ingenerati dalla condotta processuale della resistente, non sempre limpida) ad un - ulteriore - contesto occupazionale di natura subordinata, nel quale ella potrebbe trovare ragionevolmente una collocazione congrua e tale da consentirle di produrre un ulteriore reddito stabile e costante.

In ogni caso, è lecito ritenere che la T , atteso il suo livello di scolarizzazione (nella sentenza di separazione si indica la qualifica di infermiera), fosse già portatrice di una esperienza lavorativa, per così dire, strutturata, quando, trentenne, contraeva matrimonio con il dott. F .

Al tempo stesso, appare significativa l'assenza di riferimenti specifici ad una qualche scelta adottata dopo il matrimonio, che abbia potuto incidere negativamente su eventuali aspettative di progressione in carriera della T : non risulta insomma che la T abbia consumato un ruolo esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. Semmai, la stessa resistente ha evidenziato, in sede di scritti finali, come lo svolgimento delle mansioni di segretaria secondo un orario part-time si debba ricondurre non ad una sua scelta ma a motivi organizzativi aziendali della società che gestisce la casa di cura privata.

Fa dunque difetto anche l'estremo - fondamentale - dell'incidenza della vita matrimoniale sulla situazione attuale, comparata, delle parti, ciò che rende irrilevante la durata del loro matrimonio.

La domanda della T di corresponsione dell'assegno divorzile viene dunque rigettata.

Nella novità degli indirizzi giurisprudenziali susseguitisi circa i presupposti per l'assegno divorzile il Collegio individua giusti motivi per compensare la metà delle spese della lite, che per la



parte residua, liquidata come in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota, vanno poste a carico della soccombente **ST**, condannata alla loro rifusione a favore dell'ex coniuge **RF**

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, così provvede:

1) **fa obbligo** a **RF** di versare in forma tracciabile a **ST** entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio **NF**, maggiorenne non autosufficiente economicamente, un assegno di euro 900,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo le variazioni, se in aumento, degli indici ISTAT (prima rivalutazione: ottobre 2018), oltre al 70% delle spese straordinarie meglio disciplinate nel protocollo adottato dal Tribunale di Trieste;

2) **assegna** il godimento della casa ex familiare sita a Trieste, fraz. **X**, Strada **X** n. 5, a **ST**, in quanto genitore convivente con il figlio **N**;

3) **rigetta** la domanda avanzata dalla resistente **ST** relativa alla corresponsione dell'assegno divorzile;

4) **condanna** la suddetta resistente a rifondere al ricorrente **FR** un mezzo delle spese processuali, liquidate, quanto a detta quota, in complessivi euro 6.780,17 (di cui euro 6.700,00 per compenso ed euro 80,17 per spese esenti), oltre al rimborso forf. spese gen. 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge); **compensa** fra le parti la residua metà.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 20.8.2018

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

Il Giudice estensore

Dott. Francesco Saverio Moscato

